**QUADRO NORMATIVO**

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso per l’asporto merci non biodegradabili e compostabili, anche se ceduti a titolo gratuito. Per "commercializzazione" deve intendersi, infatti, «l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni pecuniarie di legge.

Con il provvedimento si risolve l’impasse che si era generata con il Dl 2/2012, che faceva partire le sanzioni pecuniarie una volta decorsi 60 giorni dall' “emanazione” del Dm "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti per l’asporto merci, firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione europea (procedura la cui chiusura ufficiale è a tutt’oggi ancora incerta, stante il silenzio della Commissione ) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata", e con essa quella delle predette sanzioni. Orbene, la legge 116/2014 elimina ora dal Dl 2/2012 l'inciso che "aggancia" l'operatività delle sanzioni all'emanazione del predetto decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto, ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

**Vademecum**

La pubblicazione della **legge n. 116/2014 sulla G.U. n. 192 del 20.8.2014** - Suppl. Ordinario n. 72 rappresenta il punto finale di un percorso legislativo iniziato nel 2006.

Per facilitare la comprensione dei vari passaggi e per aiutare gli operatori elenchiamo in questo vademecum normativo le principali norme che si sono succedute negli anni e, in particolare:

1. **Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), poi modificati dall’art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78**; tale legge determina la volontà del Governo di trovare modalità per la riduzione della produzione e distribuzione degli shopper di plastica, ai fini di ridurre le emissioni di C02 e favorire lo sviluppo di materiali eco-compatibili dalla chimica verde.

2. **Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28** (il d.l. competitività ne ha modificato il comma 4 sulle sanzioni); tale norma determina la volontà del Governo di introdurre misure concrete per la riduzione della commercializzazione degli shopper di plastica e chiarisce che il concetto di biodegradabilità si riferisce solo al materiale compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. Secondo tale disposizione, quindi, possono essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili UNI EN 13432. Si prevede anche la possibilità di commercializzare sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri, nel rispetto di determinati spessori minimi e di determinate percentuali di plastica riciclata. Vengono introdotte sanzioni specifiche, prevedendone l’entrata in vigore dopo 60 giorni dall’emanazione del Decreto ministeriale che disciplini le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori.

3. **Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013**; precisa le caratteristiche tecniche dei sacchi commercializzabili, chiarisce il concetto di commercializzazione (che ricomprende anche la messa a disposizione gratuita dei sacchi), introduce le modalità di informazione ai consumatori (le diciture da apporre sui sacchi stessi); conferma le sanzioni già previste dal d.l. n. 2/2012; entra in vigore a condizione che la Commissione europea non si opponga. Il decreto viene dunque notificato a Bruxelles e il periodo di standstill termina lo scorso 13 Settembre 2013;

4. **Articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28** come da ultimo modificato dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014; conferma che le sanzioni sono in vigore dal 21 agosto 2014.